DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LO SPORT

Art. 14

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attivita' culturali - legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Versione in vigore dal 7 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport
Estremi	Legge 8 novembre 2002, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-interventi-per-i-beni-e-le-attivita/art-14-contributi-ad-enti-istituti-associazioni-fondazioni-ed-altri-organismi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it